



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DISCIPLINA E GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Approvato con D.C.C. n. ___ del _____

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è da intendere integrativo di quanto preesistente riguardo il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, disciplinando la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti in ossequio alle disposizioni dell'art 198 del D. Lgs. n. 152/2006 - Parte IV e s.m.i.
2. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata della frazione secca ed umida dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel territorio del Comune di Montelabbate.

Articolo 2

FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune di Montelabbate:
 - a. diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta, vetro, materiali metallici e plastica;
 - c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (*rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità*) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, anche al fine di dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o composti agricoli;
 - d. garantire il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separati per tipo (*frigoriferi, TV, ecc...*);
 - e. garantire la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (*batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*) per i quali le norme vigenti prescrivono o comunque è opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - f. contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata;
 - g. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali;
 - h. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative previste dagli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, deve intendersi per:

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia, secondo quanto indicato nell'allegato "A" al presente Regolamento;
- g) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- i) *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k) *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l) *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- m) *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione;
- n) *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- o) *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- p) *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- q) *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
- r) *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Articolo 4

ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art.185, co.1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art.185 D.Lgs. n.152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Articolo 5

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. La gestione dei rifiuti è condotta nel rispetto dei principi di cui all'art. 178, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scopo di perseguire gli obiettivi di riduzione di quelli da avviare allo smaltimento finale mediante la promozione delle fasi di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero che siano compatibili alle dimensioni ed all'economia della gestione.
2. La gestione del servizio prevede, inoltre, l'attuazione della raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti solidi urbani o assimilabili agli urbani, in modo che l'utente conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni merceologiche omogenee e sia assicurato, nel complesso, il raggiungimento delle percentuali di raccolta fissati all'art.205, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di trattamento, nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.
4. L'Amministrazione comunale promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia.

Articolo 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni di seguito riportate, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
Rifiuti urbani
 - a) I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature nelle aree urbane, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "***");

vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

b) *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

c) *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;

d) *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Rifiuti speciali

a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;

b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis del D. Lgs. n. 152/2006

c) I rifiuti da lavorazioni industriali;

d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) I rifiuti da attività commerciali;

f) I rifiuti da attività di servizio;

g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Rifiuti pericolosi

I rifiuti elencati nell'Allegato I parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in quanto aventi una composizione merceologica analoga agli stessi, i seguenti rifiuti:

1) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);

3) sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane, cassette, palletts;

4) accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;

6) paglia e prodotti di paglia;

7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8) fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;

9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

10) feltri e tessuti non tessuti;

11) pelle e simil-pelle;

12) resine termoplastiche e termoindurenti in generale allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

13) rifiuti ingombranti;

14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

15) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

16) manufatti di ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

17) nastri adesivi abrasivi;

18) cavi e materiale elettrico in genere;

- 19) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 20) scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad es.: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 21) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, buccelli, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- 22) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 23) accessori per l'informatica;
- 24) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti costituiti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni di origine domestica;
- 25) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 26) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nonché quelle altre tipologie, indicate nell'art. 1, Punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale in data 27/07/1984.

Articolo 7

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1. A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
 - b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali.

PARTE II

MODALITÀ' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 8

SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:
 - a) **Raccolta stradale e di prossimità**: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti nei cassonetti per la raccolta differenziata stradale e di prossimità, posizionati in base alla densità abitativa e alla disponibilità del territorio ad ospitare i contenitori;
 - b) **servizi di raccolta domiciliare "porta a porta"**: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi sacchi forniti dalla ditta appaltatrice del servizio, negli orari stabiliti dalla locandina distribuiti a tutti i cittadini, avanti la propria abitazione o attività commerciale;
 - c) **servizi di raccolta presso il Centro di raccolta** : gli utenti possono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi spazi presso il Centro di raccolta Comunale o quelli istituiti nei Comuni limitrofi; il conferimento dei materiali verrà effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei

contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia;

d) **servizio di raccolta di pile, farmaci e oli domestici esausti**: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale;

e) **servizio di raccolta ingombranti e potature**: gli utenti devono conferire gli ingombranti e le potature avanti e/o in prossimità delle proprie abitazioni, negli orari e nei giorni stabiliti, previo preventiva comunicazione all'Ufficio competente;

f) **servizio di raccolta abiti usati**: la raccolta di abiti usati viene effettuata, tramite Associazioni abilitate, mediante contenitori gialli collocati in aree individuate sul territorio comunale, ed il conferimento viene effettuato in sacchetti chiusi.

Articolo 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO PORTA A PORTA

1. Tutte le utenze domestiche e non, relativamente a tutto il territorio Comunale servite dal servizio di raccolta differenziata "*Porta a Porta*", devono differenziare la *frazione secca* dei rifiuti solidi urbani secondo la frazione merceologica, in appositi sacchi distribuiti gratuitamente dalla società appaltatrice del servizio di raccolta, attenendosi scrupolosamente al calendario ed alle modalità di raccolta previsti dal servizio "*Porta a Porta*" ed approvato e distribuiti ai cittadini, ponendo le buste all'esterno delle abitazioni, in un luogo accessibile agli operatori addetti al servizio di raccolta.
2. L'Amministrazione Comunale può applicare sconti o maggiorazioni sul ruolo della Tassa sui Rifiuti, qualunque sia il suo nome, dei singoli utenti in funzione dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, previa rendicontazione annuale.
3. Le tipologie di rifiuti interessati dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale possono essere le seguenti:
 - a) carta, cartone e tetrapak da conferire attraverso l'utilizzo della busta apposita;
 - b) vetro da conferire attraverso l'utilizzo della busta apposita;
 - c) plastica e alluminio da conferire attraverso l'utilizzo della busta apposita;
 - c) rifiuti indifferenziati da conferire attraverso l'utilizzo di sacchi neri e/o simili.

PARTE III

OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 10

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Le violazioni al presente regolamento ed alle modalità di conferimento dei rifiuti secondo l'allegato "A" sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è vietato:
 - a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi e/o contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;

- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli;
 - g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - h) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
 - j) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
 - k) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
 - l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
 - m) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive);
 - p) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta, materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dal gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
 - q) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Gestore;
 - r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
 - s) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
 - t) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
 - u) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - v) il conferimento di questi contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
3. E' inoltre obbligo degli utenti:
- a) pulire la zona nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta;
 - b) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
 - c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - d) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
 - e) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
 - f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
 - g) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli poi in un luogo più idoneo, non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;

h) segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

PARTE IV

CONTROLLI- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 11

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale alla Polizia Municipale ed ai funzionari ed agenti, anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti, in qualità di pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco.
2. La Polizia Municipale può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
5. La comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento medesimo, spettano alla Polizia Municipale.

Articolo 12

SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, sarà punito con un'ammenda pari da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Chiunque abbandoni o depositi o immetta rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee verrà punito secondo gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n°689 del 24/11/1981.

Articolo 13

RINVIO-ENTRATA IN VIGORE-ABROGAZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti Comunali che risultano con esso in contrasto o incompatibili.